

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

È costituita, per volontà dei signori Golo Marisa e Ros-sato Roberto Giangetano, una Fondazione con la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "Codice del Terzo Settore"), ed in particolare di "Ente Filantropico" di cui agli articoli 37-39 del medesimo decreto legislativo, denominata:

"FONDAZIONE STELLA MARIS - ENTE FILANTROPICO".

La qualifica di "Ente filantropico" e l'indicazione di "Ente filantropico" nella denominazione nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono subordinati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo VI del d. lgs. n. 117/2017.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Colognola ai Colli (VR).

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie ed uffici, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3

La Fondazione ha durata illimitata.

NATURA, FINALITA' ED ATTIVITA'

Articolo 4

La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione - quale Ente filantropico - è costituita al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione esercita pertanto l'attività di interesse generale descritta alla lettera u) dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e quindi "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del" predetto articolo 5.

Articolo 5

In particolare la Fondazione ha come finalità l'aiuto alle persone svantaggiate che vivono in situazioni di disagio, di malattia, di sfruttamento nonché il sostegno della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione si propone di identificare e finanziare gli Enti e le Associazioni che si siano distinti nell'efficacia, nell'efficienza e nella trasparenza dell'aiuto prestato alle persone svantaggiate che soffrono o del sostegno della ricerca scientifica in modo da garantire ai benefattori che le somme donate saranno usate secondo i medesimi criteri.

La Fondazione intende perseguire tali fini anche mediante la raccolta di fondi da imprese e da privati in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d. lgs. n. 117/2017, per destinarli agli Enti ed alle Associazioni che, citati al comma precedente, operano direttamente a favore delle persone svantaggiate.

Articolo 6

La Fondazione intende promuovere e favorire le iniziative individuate dal Consiglio di Amministrazione - nell'ambito dell'attività di interesse generale sopra indicata - che possano offrire concrete possibilità di sviluppo, sostenendo persone e comunità - sia sul territorio nazionale che all'estero - che si trovano a vivere situazioni di disagio e difficoltà, con l'obiettivo di eliminare o ridurre le cause che le hanno generate, anche attraverso il sostegno di iniziative di scolarizzazione ed istruzione professionale, di autonomia personale, di sviluppo sociale ed economico, aiutando così i beneficiari a raggiungere una propria autonomia economica e di pensiero.

La Fondazione esercita la propria attività con particolare riguardo a minori, giovani, donne, adulti e comunità in temporanea o permanente situazione di disagio socio-economico, mobilitando risorse materiali ed immateriali al fine di facilitare l'accesso all'educazione, alla salute, alla formazione, al lavoro ed alla difesa dei diritti umani e civili fondamentali offrendo alle persone svantaggiate pari opportunità di dignità di sviluppo umano.

La Fondazione si propone altresì di sostenere progetti di ricerca scientifica nell'ambito delle patologie neurologiche.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà comunque deliberare la destinazione di fondi e di aiuti anche per altre finalità, purché sempre nell'ambito dell'attività di interesse generale descritta alla citata lettera u) dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione può essere promotrice e sostenere progetti in collaborazione con enti, associazioni ed organismi in genere aventi obiettivi, scopi e modalità d'azione simili o complementari a quelli della Fondazione stessa.

La Fondazione potrà inoltre esercitare attività diverse dall'attività di interesse generale sopra indicata purché

siano ad essa secondarie e strumentali e siano svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dall'art. 6 del d. lgs. n. 117/2017 e dal decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Alle condizioni sopra descritte, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

PRINCIPI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO, DI RACCOLTA FONDI E
RISORSE E DESTINAZIONE DEI FONDI

Articolo 7

Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità scelte dal Consiglio di Amministrazione; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

Articolo 8

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività istituzionale principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

La Fondazione potrà promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiali illustrativi, la comunicazione attraverso i mass-media e la partecipazione e promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi.

Articolo 9

Il patrimonio netto della Fondazione - utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, so-

litaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 del presente statuto - è composto dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori, indicato nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato da ulteriori conferimenti ed elargizioni fatte da enti pubblici o privati o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio ed alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e acquisiti per effetto di lasciti e donazioni.

Articolo 10

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- da contributi di qualsiasi genere provenienti da enti pubblici, imprese e privati, persone giuridiche e/o da associazioni anche non riconosciute;
- da ogni elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dai redditi del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione;
- dall'esercizio di attività diverse da quella dell'erogazione di denaro, beni e servizi a condizione che siano secondarie, strumentali e comunque riconducibili alle predette attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La richiesta di contributi a terzi da destinare agli scopi della Fondazione, dovrà avere caratteristiche peculiari rispetto alle normali richieste di aiuto e la loro destinazione dovrà tener conto delle eventuali richieste ed esigenze del donatore.

La Fondazione offrirà ai donatori motivazioni ulteriori rispetto al generico desiderio di fare del bene.

Per i privati interessati la Fondazione potrà poi approntare formule innovative che consentano loro di sentirsi partecipi delle attività proposte mediante il loro coinvolgimento attivo.

Articolo 11

La Fondazione non può contrarre debiti finanziari e quindi può spendere solo nel limite dei fondi già raccolti.

L'investimento dei fondi per il lasso temporale intercorrente tra entrate ed uscite deve essere improntato alla massima prudenza e trasparenza.

Gli utili ed avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del d.lgs. 3

luglio 2017, n. 117.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 12

Gli organi della Fondazione sono:

- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente ed il Vicepresidente;
- * l'Organo di controllo;
- * il Revisore legale dei conti (o Società di revisione legale) qualora necessario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di componenti da cinque a nove membri nominati dai fondatori o dai loro eredi.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre esercizi e quindi scadono alla data dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il componente così nominato scade insieme a quelli in carica al momento della sua nomina.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, i componenti decadono tutti contemporaneamente.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata capacità in campo culturale, economico, sociale e delle libere professioni, in modo da favorire, attraverso la loro esperienza e con l'apporto della loro professionalità, un elevato livello di efficacia e di efficienza della Fondazione.

Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Decade poi dalla carica il consigliere che:

- per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni del Consiglio;
- sia condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per reati e delitti contro le persone o contro il patrimonio.

Al Consiglio di Amministrazione spettano:

- l'amministrazione e gestione del patrimonio e delle entrate della Fondazione e la decisione in merito agli investimenti degli stessi;
- l'esame ed approvazione dei progetti di destinazione, ripartizione ed erogazione dei fondi e delle operazioni

connesse agli scopi istituzionali della Fondazione;

- la verifica dell'avvenuta realizzazione, da parte dei diversi soggetti destinatari, delle opere e dei servizi connessi con le somme erogate;

- l'approvazione, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, assicurando il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente statuto e tenendo presente che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione;

- l'approvazione e la pubblicazione del bilancio sociale che, redatto in conformità di legge, deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;

- l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;

- la delibera di modifica dello statuto su proposta del Presidente;

- la nomina e la revoca dei membri dell'Organo di controllo e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Fondazione;

- la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti".

Essi cooperano al raggiungimento degli scopi della Fondazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta in forma scritta da due dei consiglieri o un membro dell'Organo di controllo, in via straordinaria.

La convocazione è fatta dal Presidente in forma scritta con invito trasmesso ai consiglieri e all'Organo di controllo anche tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i suoi componenti in carica e l'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presi-

dente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure dal membro più anziano d'età.

L'intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione dovrà ritenersi svolta dove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, con voto palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Il segretario viene nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati e procuratori.

Il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati, salvo quelli delegati ad un altro consigliere con formale delibera del Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno,

riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, anche monocratico, composto da membri aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Se non monocratico, l'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri membri.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi e quindi scadono alla data dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- redige apposita relazione al bilancio d'esercizio attestando anche che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida dettate all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed alla previsione di cui all'articolo 39 di detto decreto.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Nei casi previsti all'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti, qualora non fosse affidata all'Organo di controllo, sarà esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati

dal Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017; una volta approvato, tale bilancio deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio sociale ed a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 11 del presente statuto.

ESTINZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 17

La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l'impossibilità per il Consiglio di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo all'estinzione della Fondazione previa decisione conforme del Consiglio di Amministrazione assunto all'unanimità ovvero, in seconda votazione, a maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente.

Accertata la causa di estinzione della Fondazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge.

In conformità all'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato decreto e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

RINVIO

Articolo 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni ("Codice del Terzo Settore"), del codice civile e delle norme di legge vigenti in materia.

F.to Marisa Golo

" Sergio Macchi notaio